



DOCUMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL PRESIDENTE NR. 42 DEL21/08/2023 (PROT. NR.000491) E TRASMESSO AL CONI PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' AFFILIATE

- 1. ENTRO IL 11/10/2024 PREDISPORRE E ADOTTARE I MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NONCHÉ CODICI DI CONDOTTA AD ESSE CONFORMI.*
- 2. NOMINARE ENTRO IL 1 LUGLIO 2024 RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI.*
- 3. AGGIORNARE I MODELLI ALMENO OGNI QUADRIENNIO.*
- 4. PUBBLICARE I MODELLI E IL NOME DEL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUL PROPRIO SITO WEB (LADDOVE PRESENTE), O AFFISSI PRESSO LA SEDE.*
- 5. COMUNICARE I MODELLI E IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE SOCIETARIO CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI AL RESPONSABILE FEDERALE PER LE POLITICHE SAFEGUARDING.*

AVVERTENZA

DAL 1° GENNAIO 2025, L'ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA È CONDIZIONE NECESSARIA PER L'AFFILIAZIONE O RIAFFILIAZIONE.



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

ART. 1 FINALITÀ

1. Con il presente documento la Federazione Italiana Motonautica adotta ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'Atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i Tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
2. Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei Tesserati.
3. Il presente documento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
4. Le Associazioni e le Società Sportive affiliate alla FIM (di seguito anche 'Affiliate') prevencono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei Tesserati, in particolare se minori. A tal fine, le Affiliate informano i Tesserati dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di *safeguarding* della FIM e adottano misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli Atleti.



ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento deve essere rispettato da:

- a) Tesserati della Associazione o Società Sportiva;
- b) Lavoratori Sportivi (dipendenti o volontari);
- c) chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività della Associazione o Società Sportiva.

In presenza di collaborazioni qualificate quali lavoro subordinato, collaborazioni coordinate e continuative e per i professionisti con partita IVA, vige l'obbligo di richiedere, presso il casellario giudiziale, il certificato penale di coloro che hanno contatto diretto e regolare con i minori. Sono esonerati da tale obbligo i volontari.

La copia del certificato del casellario giudiziale deve essere presentata al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Affiliata e al Responsabile federale per le Politiche *Safeguarding*.

ART. 3 LINEE GUIDA FEDERALI

Ogni Associazione e Società affiliata FIM deve rispettare le Linee Guida federali di cui all'art. 3 del Regolamento *Safeguarding*.

ART. 4 CONTENUTO MINIMO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

I modelli organizzativi e di controllo, a seconda delle dimensioni e della struttura di ogni Associazione o Società affiliata, stabiliscono le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni.

Per le Associazioni e Società affiliate solo alla FIM, tutta l'attività di applicazione dei contenuti minimi dei modelli organizzativi e di controllo qui di seguito indicati, sono demandati al Legale Rappresentante o a persona da questa appositamente delegata.

Contenuti minimi.

- Adozione di adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati. In particolare:



- a) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *Safeguarding* di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
- b) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili, al Responsabile federale delle Politiche di *Safeguarding* nonché all'Ufficio della Procura Federale ove competenti;
- c) misure idonee a garantire il coordinamento con il Responsabile federale per le Politiche di *Safeguarding* nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
- d) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall'Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

ART. 5

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, ogni Associazione e Società Sportiva nomina, tra i propri Tesserati, un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. In caso di mancata nomina, il ruolo di Responsabile è ricoperto dal Legale Rappresentante.

Il Responsabile deve avere i seguenti requisiti:

- a. essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;
- c. non aver riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte di FSN, DSA, EPS e del CONI o di Organismi Sportivi internazionali riconosciuti.

2. La nomina del Responsabile viene comunicata al *Safeguarding Officer* federale e ai propri Tesserati e viene pubblicata sul sito web dell'Affiliata, laddove presente.

3. Il Responsabile dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

4. Il Responsabile, opportunamente formato dalla FIM, agisce in modo autonomo e indipendente anche rispetto all'organizzazione sociale. Il Responsabile, così come il Responsabile federale delle Politiche di *Safeguarding*, accede alle informazioni alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché



favorendo la collaborazione dei Tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

5. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni:

- a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva nonché del codice di condotta;
- b. vigila sulle collaborazioni dei soggetti impegnati nell'attività sportiva con i minori e sulla produzione della copia del certificato penale;
- c. segnala le eventuali condotte rilevanti e le eventuali violazioni del Regolamento *Safeguarding* federale, del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva nonché del codice di condotta al Responsabile federale delle Politiche di *Safeguarding*;
- d. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1;
- e. relaziona, con cadenza annuale, sul rispetto Regolamento *Safeguarding* federale, del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva nonché del codice di condotta al Responsabile delle Politiche di *Safeguarding* federale;
- f. trasmette al Responsabile per le Politiche di *Safeguarding* federale eventuali segnalazioni pervenute dai propri Tesserati o dai soggetti che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività della Associazione o Società Sportiva con il rispetto della riservatezza e della tutela del segnalante e di tutti i soggetti coinvolti e con la protezione dei dati contenuti nella segnalazione;
- g. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dal Responsabile per le Politiche di *Safeguarding* federale o dalla Procura federale.

ART. 6

OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, sono stabilite adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *Safeguarding* e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:
 - a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede dell'Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva *homepage*, laddove sia presente il sito web, del modello nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;



- b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del modello e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell'Affiliata e sulla rispettiva *homepage*, laddove sia presente il sito web;
- c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del modello e dei relativi aggiornamenti al Responsabile dell'Affiliata e al Responsabile federale delle Politiche di *Safeguarding*;
- d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il Tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del modello nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile dell'Affiliata;
- e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile dell'Affiliata, al Responsabile federale delle Politiche di *Safeguarding* nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente;
- f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i Tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- g) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei Tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- h) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- i) un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli Atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
- j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i Tesserati di ogni altra politica di *Safeguarding* adottata dalla FIM nonché dall'Affiliata.



ART. 7 SEGNALAZIONI

1. La gestione delle segnalazioni di comportamenti lesivi da parte del Responsabile, deve essere tempestiva ed efficace.
2. Chiunque abbia il sospetto o la certezza di comportamenti di abuso, violenza e discriminazione a carico di un Tesserato deve darne immediata comunicazione (di persona, per le vie brevi, per iscritto anche in forma anonima) al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Associazione o Società Sportiva del Tesserato.
3. Il Responsabile dell'Associazione o Società Sportiva avvisa, per iscritto, il Responsabile federale delle Politiche *Safeguarding*.
4. Il Responsabile federale delle Politiche *Safeguarding*, valutata la fondatezza della segnalazione, la trasmette al Procuratore Federale per i relativi provvedimenti.
5. Il Responsabile federale delle Politiche *Safeguarding* garantisce la riservatezza e tutela del segnalante e di tutti i soggetti coinvolti e la protezione dei dati contenuti nella segnalazione.
6. La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
7. Le segnalazioni e le relative pratiche, indagini comprese, sono conservate per il tempo necessario alla risoluzione della segnalazione e non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito della segnalazione stessa.



CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 1

ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA

1. Con il presente documento la Federazione Italiana Motonautica adotta ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'Atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i Tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
2. Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei Tesserati.
3. Il presente documento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
4. Le Associazioni e le Società Sportive affiliate alla FIM (di seguito anche 'Affiliate') prevengono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei Tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informano i Tesserati dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di *safeguarding* della FIM e adottano misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli Atleti.



ART. 2

FINALITA' DEL CODICE DI CONDOTTA

1. Il Codice di Condotta stabilisce obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:
 - a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
 - b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
 - c) alla piena consapevolezza di tutti i Tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei Tesserati, in particolare se minori;
 - e) alla valorizzazione delle diversità;
 - f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
 - g) alla promozione da parte di Dirigenti e Tecnici al benessere dell'Atleta;
 - h) alla effettiva partecipazione di tutti i Tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

2. Il Codice di Condotta prevede inoltre disposizioni:
 - a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'Atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

3. Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di condotta stabiliscono altresì:
- a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassocieative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
 - b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
 - c) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico delle Affiliate nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
 - e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
 - f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

ART. 3

DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

1. I Tesserati devono:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;



- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongono sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 4

DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

1. I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali

- obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
 - j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
 - k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
 - l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
 - m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
 - n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
 - o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
 - p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
 - k) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 5

DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

1. Gli Atleti devono:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra Atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai Dirigenti sportivi e ai Tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri Atleti;



- c) comunicare a Dirigenti sportivi e Tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri Atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei Dirigenti sportivi e dei Tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri Atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con Dirigenti sportivi e Tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongono sé o altri a pericolo o pregiudizio.